

ESTRATTO DALLA SENTENZA CAUSA CIVILE POMA vs. TINELLI
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9983/2021 R.G. promossa da

LUCA POMA, (c.f. PMOLCU72B16L219U), residente in Torino, piazza Rivoli 12, elettivamente domiciliato in Torino, corso Sicilia 35, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Romano che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto introduttivo
-ATTORE-

contro

Lorita TINELLI (c.f. TNLRT67S62F915Y), nata a Noci, (BA), il 22.11.1967, ivi residente in Via Benedetto Croce, 49,

elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vercelli, 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Cochis che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Florio e all'Avv. Claudio Stellini del Foro di Firenze, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
-CONVENUTO-

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa.

• **Prima pubblicazione.** (...) L'ultima parte del commento, oggetto di contestazione, è del seguente tenore: "Lo stato di assedio, il lavoro nell'ombra e tutto quanto è stato attribuito ai critici di Genio 21 è esattamente quello che ho vissuto io negli anni: blog anonimi con accuse infamanti, pedinamenti, tentativi di denigrazione presso le istituzioni...ed anche anonime minacce. Azioni cui sembrerebbe aver partecipato anche Luca Poma, come da sue responsabilità nei confronti dell'accettazione di una tesi di laurea che manipola la storia e la divulgazione di un paio di testi, scritti dallo stesso autore inesistente, e che costruiscono ombre di dubbio sulla mia persona. Luca Poma, docente presso la LUMSA, giornalista iscritto all'albo trova deontologico divulgare opere così costruite da un autore inesistente". **Le espressioni riportate appaiono lesive della reputazione dell'attore.** Pur inserendosi in un contesto di critica complessiva all'operato del Poma, infatti, il collegamento dell'attore alle attività denigratorie poste in essere da soggetti terzi ai danni della convenuta, appare in questo caso diretto ed evidente realizzato mediante richiami espressi e frasi allusive in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo di veridicità, pur putativa. Il paragrafo terminale del commento si risolve di fatto in una gratuita aggressione alla reputazione e all'onore del Poma, al quale viene direttamente attribuita la realizzazione di condotte ritenute illecite e lesive della professionalità della convenuta, con conseguente evidente discredito della dignità personale, della reputazione e della professionalità dell'attore. (...)

• **Seconda pubblicazione.** Si tratta dell'articolo pubblicato sul blog della convenuta in data 20.11.2020 con il titolo "Luca Poma, "docente a contratto della LUMSA", l'etica e la mistificazione della realtà" che contiene la scansione integrale di tre missive inviate, nell'interesse della convenuta, dai legali della Tinelli all'attore e ai difensori dello stesso, riferite alla vicenda della tesi pubblicata dal Poma sul sito www.creatoridifuturo.it. L'attore eccepisce la natura diffamatoria della pubblicazione che, pur priva di commenti personali della convenuta, risulta preceduta da alcuni articoli del codice etico della LUMSA relativi al corretto utilizzo del logo, del nome e della reputazione dell'Università, nonché al dovere di rettifica delle notizie inesatte e arricchita da citazioni relative all'importanza del valore della verità. In particolare, osserva l'attore che la pubblicazione di tali lettere – del tutto lecita nel rapporto tra le parti e i difensori nel contesto della cd. fase stragiudiziale di una vertenza – acquista contenuto diffamatorio in ragione dei titoli e delle citazioni riportate, traducendosi in un'ulteriore conferma delle affermazioni denigratorie e delle ricostruzioni di parte già ampiamente articolate nell'articolo del 5.7.2020, cd. "prima pubblicazione". L'attore evidenzia come la seconda lettera, datata 26.9.2020, sottoscritta dai difensori della Tinelli e dalla stessa convenuta, riproponga – amplificandole – tutte le contestazioni già espresse nella precedente missiva, sminuendo le ragioni dell'attore e ribadendo come la tesi pubblicata sarebbe "inutilmente polemica", "gravemente infondata e davvero fuorviante nei suoi contenuti" "oltre che priva di qualsivoglia riscontro e di ricerca di conferma sulle asserzioni ivi effettuate, tanto da far dubitare della sua dignità universitaria". **Le doglianze sollevate dall'attore appaiono condivisibili.** Deve infatti ritenersi che la pubblicazione delle lettere intercorse tra le parti per mezzo dei rispettivi difensori non risponda al legittimo esercizio del diritto di critica, non risultando le stesse in alcun modo funzionali alla trattazione e all'approfondimento dell'argomento già oggetto discussione tra le parti e posto a fondamento del commento del 5.7.2020. È altrettanto certo, peraltro, che neppure possa ravvisarsi un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile che giustifichi la pubblicazione delle lettere in oggetto, redatte dai difensori della Tinelli e chiaramente indirizzate a ribadire la legittimità delle condotte tenute dalla convenuta e preordinate a confermare le tesi difensive anche in vista di una futura controversia. **In assenza di una reale**

pertinenza della comunicazione, la pubblicazione sul sito delle missive in oggetto acquista valenza lesiva della persona del Poma, risolvendosi in una dettagliata descrizione della ritenuta condotta illecita posta in essere dall'attore, nonché in un'amplificazione della possibile rilevanza penale della stessa e dell'intento denigratorio del Poma. A ciò si aggiunga che il titolo scelto dalla convenuta e le stesse citazioni inserite nella pagina, costituiscono altrettanti elementi suggestivi idonei a connotare in termini negativi la persona del Poma, associandolo ad una sistematica diffusione di notizie false, ovvero strumentali al raggiungimento di interessi personali. E' noto, infatti, che nella valutazione della portata diffamatoria di un articolo "il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icaistica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione " (V. Cass. 16.5.2017, n. 12012). Peraltro, la idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria deve essere valutata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete "internet", che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa "home page" (v. Cass. Cit.). **Nel caso di specie, è indubbio che il titolo utilizzato dalla convenuta assuma carattere diffamatorio per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, collegando allusivamente il nome dell'attore al concetto di mistificazione della realtà e, quindi, suggerendo una valutazione dispregiativa della persona del Poma**, anche con riferimento alla richiamata qualità di "docente a contratto della LUMSA".

• Terza pubblicazione. Si tratta dell'articolo pubblicato in data 30.10.2020 sul sito della convenuta nel quale viene riportata un'intervista effettuata dal dott. Roberto Pasero alla stessa Tinelli dal titolo "Nuova intervista sulle sette e sui sostenitori delle sette". Di tale pubblicazione il Poma contesta alcuni passaggi nei quali, pur non menzionando espressamente l'attore, la convenuta alluderebbe a lui riprendendo espressamente quanto già illustrato nell'articolo del 5.7.2020. Si riportano le espressioni impugnate: "Poi c'è una piccola fetta di apologisti delle sette...i quali negano, sono i negazionisti del fenomeno. Non solo lo negano, e ci può stare anche no? Che qualcuno non creda a un fenomeno e che lo veda diversamente, ma alcuni di questi sono coloro che veicolano le istanze dei gruppi totalitari e pericolosi nel mondo delle istituzioni, andando a rappresentare i loro bisogni in Parlamento facendo passare i gruppi per vittime, agendo in maniera occulta anche nei confronti dei critici, supportando aperture di blog anonimi. Addirittura a me capitato che recentemente, uno di loro, attraverso il suo ruolo di docente universitario abbia acconsentito una tesi di laurea con attacchi ad personam nei miei confronti e a tutela di uno dei gruppi controversi di cui io e il mio gruppo di studi ci stiamo occupando da anni. Contravvenendo a tutte quelle che sono i principi cardini della scientificità, per cui una tesi debba essere elaborata, e che chi è docente dovrebbe conoscere prima ancora dello studente, quindi indirizzare in una certa direzione scientifica l'operato della sua allieva " e, ancora, "ma un'università che accetta di far discutere una tesi come questa, io ritengo che sia veramente un'offesa alla scienza in generale e che veramente questa cosa vada attenzionata anche a livelli più alti sicuramente. Perché è uno strumento, perché arrivare a dire scientificamente che il gruppo controverso ha ragione, mentre chi critica è una delinquente o comunque dovrebbe essere cacciata dal...è un incompetente o dovrebbe essere cacciata dall'ordine - cose che sono state scritte in una tesi di laurea senza un confronto con una realtà differente, quindi una tesi unilaterale - è veramente un danno che si fa la scienza in generale, oltre che all'informazione scientifica e al metodo scientifico. E di questa cosa, se ne parlerà ancora sicuramente, ma è un modo di fare che hanno le organizzazioni settarie e gli apologisti delle sette, quindi tendere di censurare, di imbavagliare le persone che supportano una verità scomoda è che va a ledere i propri interessi economici e di potere personali, sicuramente." **Anche in questo caso, si ritiene che l'intervista rilasciata dalla Tinelli, pur nel rispetto del canone formale della continenza, si risolva in una lesione della reputazione e dell'onore dell'attore che, nell'ambito del discorso relativo agli "apologisti delle sette" viene direttamente qualificato come "uno di loro" e ulteriormente screditato nel ruolo professionale di docente nella misura in cui gli si attribuisce di aver "acconsentito una tesi di laurea con attacchi ad personam nei miei confronti e a tutela di uno dei gruppi controversi di cui io e il mio gruppo di studi ci stiamo occupando da anni". La portata diffamatoria dell'espressione non può ritenersi esclusa in ragione del mancato riferimento diretto alla persona del Poma.** In termini generali, è certo che l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, non osta all'integrazione del delitto di diffamazione e, quindi, al risarcimento del danno, ogni qualvolta lo stesso sia individuabile con ragionevole certezza attraverso gli elementi della fattispecie concreta (v. Cass. 10.12.2021, n. 10762). Nel caso di specie, tale individuabilità può ritenersi senz'altro integrata in ragione del fatto che l'intervista dà conto, in modo dettagliato, della vicenda oggetto di causa, ripercorrendo quanto già ricostruito nell'articolo del 5.7.2020, facendo espressamente riferimento alla figura di un professore universitario che, attraverso il ruolo di docente, ha acconsentito ad una tesi di laurea relativa a un cd. "gruppo controverso", oggetto di osservazione e approfondimento da parte della stessa Tinelli e del gruppo di studi al quale appartiene. **Tali indicazioni appaiono sufficientemente precise e specifiche e tali da consentire l'individuazione del soggetto coinvolto. Inoltre, il riferimento al Poma è ulteriormente agevolato dalla presenza dei cd. tags che – al pari di etichette – consentono all'utente di internet di ritrovare facilmente il contenuto dell'intervista pubblicata sui siti online, in quanto correlata a parole chiave e, direttamente, al nome dell'attore e alla facoltà LUMSA**, oltre ad ulteriori termini quali "apologisti delle sette", "controllo mentale", "culti distruttivi", "manipolazione mentale", "ostracismo", "psicoterapie folli", "reato di plagio", "sette multilevel", "tecniche di persuasione" e, ancora, "genio 21", "il curioso caso lorita tinelli", "la verità su arkeon", "pierluigi belisari", "truffe, verità presunte".

• Quarta pubblicazione. Si tratta della pubblicazione dell'intervista già indicata sul blog della convenuta, pubblicazione avvenuta in data 12.11.2020 accompagnata dal titolo "L'intervista che non è piaciuta a qualcuno". **Quanto alla portata offensiva di tale pubblicazione, si ritiene di richiamare le osservazioni già svolte con riguardo alla cd. terza pubblicazione, ribadendo che l'intento denigratorio del testo è ulteriormente confermato** dalla scelta del titolo della pubblicazione – suggestivo nel rimandare ad un'intervista "scomoda" – e dal tenore del testo di accompagnamento: "Giungere a questi livelli da III anno della scuola dell'infanzia (con tutto il rispetto delle intelligenze di quei bambini) è davvero indicativo del valore morale delle persone che adottano certi metodi inutilmente censori e intimidatori, nonchè delle loro reali intenzioni. Ma tant'è". La portata direttamente offensiva della pubblicazione, si desume altresì dalla circostanza che la pubblicazione segue l'aggiornamento operato dall'attore in data 11.11.2020 sul sito www.creatoridifuturo.it nell'articolo "Lorita Tinelli: psicodrammi e fantasie" nel quale lo stesso Poma aveva chiesto la rimozione del video e dell'intervista. Anche in questo caso, peraltro, il riferimento al Poma risulta facilmente desumibile non solo dalla narrativa del commento, ma altresì dai tags inseriti tra i quali configura, nuovamente ed in modo espresso, "Luca poma".

(...)

Se è certo che le frasi riferite alla Tinelli e riportate nel capitolo "*IV.V Intervista a Massimo De Donno - CEO di Genio in 21 Giorni*", non possano essere imputate, in termini di illecito civile, al Poma in quanto direttamente riferibili al soggetto intervistato, deve per contro ritenersi che le espressioni contenute nei sottoparagrafi "*IV.I Le accuse contro il corso in Italia*" e nel successivo "*IV.IV.II L'allarmismo provocato dai media: il Corriere della Sera e la trasmissione televisiva Patti Chiari*" – come già sopra riportate – costituiscano altrettante asserzioni direttamente riconducibili al redattore della tesi e, a fronte dell'intervenuta consapevole pubblicazione della stessa sul *blog* attoreo, siano direttamente riferibili anche al Poma e, come tali, suscettibili di valutazione a fronte della eccepita natura diffamatoria. Deve infatti osservarsi che i sottoparagrafi richiamati descrivono, in termini asseritivi, le accuse rivolte all'azienda Genio Net ricostruendo nel dettaglio le condotte tenute dalla Tinelli e dal Centro Studi Abusi Psicologici ONLUS. Nessuna premessa accompagna la ricostruzione degli accadimenti, né alcuna specifica indicazione è contenuta circa la metodologia utilizzata per acquisire le informazioni riportate, ovvero le fonti utilizzate. Più precisamente, l'elaborato non chiarisce in alcun modo che la ricostruzione in fatto relativa alla campagna denigratoria della quale la GenioNet sarebbe stata vittima ad opera della convenuta, si fonda sulla narrativa offerta dall'azienda stessa, né evidenzia come la stessa debba essere ricondotta al punto di vista soggettivo dell'azienda, ovvero condizionata al vissuto del soggetto presunto leso; i fatti riportati e le affermazioni contenute nei capitoli indicati vengono presentati al lettore non già in termini presunti, bensì in termini "assoluti", dando per assodata la correttezza e la verità "storica" degli accadimenti (...) La mancanza di qualsivoglia elemento cui ancorare la verifica di attendibilità e veridicità dei fatti riferiti nell'elaborato non consente di escludere la responsabilità correlata alla lesione del diritto all'onore e alla reputazione della convenuta. (...) Illustrata la vicenda relativa alla pubblicazione della tesi sul caso "Genio in 21 giorni", l'attore prosegue dando atto di aver cercato di interloquire con la convenuta senza ottenere alcuna risposta e di aver dovuto ricorrere all'ausilio di un legale, non perdendo occasione per precisare di aver conferito mandato per l'avvio di un giudizio "*a carico dell'esperta di Noci,..., la quale – se un minimo la conosco... – non perderà occasione e sfrutterà le circostanze per tentare di rafforzare la narrazione, a lei molto cara (e utile per alimentare una certa visibilità mediatica...), della "coraggiosa specialista perseguitata dai poteri forti" (sic!)*" Tali commenti, del tutto estranei alla finalità chiarificatrice dell'articolo, si risolvono in gratuiti e deliberati attacchi alla professionalità e alla persona della Tinelli, idonei a lederne la reputazione (...) **Tenuto conto dell'intero elaborato pubblicato e dell'opportunità di limitare il provvedimento di condanna nei limiti necessari alla tutela della convenuta, si ritiene di corretto condannare l'attore ad anonimizzare i sottoparagrafi "IV.I Le accuse contro il corso in Italia" e "IV.IV.II L'allarmismo provocato dai media: il Corriere della Sera e la trasmissione televisiva Patti Chiari" con la cancellazione di tutti i riferimenti espressi alla convenuta, sia nelle parti in cui la stessa è identificata con il proprio nome, che nelle parti in cui viene identificata con la qualifica professionale di "psicologa" e, ancora, con la funzione ricoperta quale "presidente del Centro Studi Abusi Psicologici ONLUS". A tal fine deve darsi atto che, nel corso del giudizio, pendenti le trattative, parte attrice ha già provveduto a parziali rimozioni o anonimizzazioni della tesi pubblicata**

=FINE ESTRATTO=